

REPUBBLICA ITALIANA

6394/05
N. REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

nn. 5113-5698/07 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello proposti:

1) (procedimento 5113 del 2007) dai signori Giuseppe RUTIGLIANO, Massimo GHEZZO, Giuseppe ANTONELLO, Massino FURLAN, Emiliano CASTAGNA, Mosè MOLOSSI e Massino NALETTO, difesi dagli avvocati Mario Ettore Verino e Franco Zambelli e domiciliati presso il primo in Roma, via Lima 15;

contro

il signor Luciano MONTEFUSCO, nato a Venezia il 6 marzo 1960 e residente in Marghera, costituitosi in giudizio con gli avvocati Agostino Maione, Pasquale Guadagni e Renato Paladino e domiciliato in Roma, via Altavilla Irpina 31, presso l'avvocato Giuseppe Criscuolo;

e nei confronti

del comune di VENEZIA, costituitosi in giudizio in persona del sindaco Massimo Cacciari, difeso dagli avvocati dell'avvocatura civica (elencati nella procura alle liti) e dall'avvocato Nicolò Paoletti e domiciliato presso quest'ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini 34;

MGR

2) (procedimento 5698 del 2007) dal comune di VENEZIA,
rappresentato, difeso e domiciliato come indicato sopra;

contro

il signor Luciano MONTEFUSCO, costituitosi in giudizio difeso
e domiciliato come indicato sopra;

e nei confronti

dei signori Giuseppe RUTIGLIANO, Massimo GHEZZO,
Giuseppe ANTONELLO, Massimo FURLAN, Emiliano
CASTAGNA, Mosè MOLOSSI e Massimo NALETTO,

per la riforma

del sentenza 1 giugno 2007 n. 1748, con la quale il tribunale
amministrativo regionale per il Veneto, seconda sezione, ha
annullato le deliberazioni della giunta comunale di Venezia 20
novembre 2003 n. 717, d'indizione di concorso per
l'assegnazione di dodici licenze per taxi di piazza, e 23 gennaio
2006 n. 60, di approvazione della graduatoria del concorso.

Visto il ricorso in appello 5113/2007, depositato il 19
giugno 2007;

visto il controricorso del signor Montefusco, depositato il
18 settembre 2007;

visto il controricorso del comune di Venezia, depositato il
21 settembre 2007;

vista la propria ordinanza 9 ottobre 2007 n. 5321, con la
quale è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza

impugnata;

viste le memorie difensive presentate dalle parti private;

visto il ricorso in appello 5698/2007, notificato il 19 giugno e depositato il 9 luglio 2007;

visto il controricorso del signor Montefusco, depositato il 7 settembre 2007;

vista la memoria difensiva presentata dal signor Montefusco il 30 maggio 2008;

vista la propria ordinanza 9 ottobre 2007 n. 5322, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione della sentenza impugnata;

visti gli atti tutti delle cause;

relatore, all'udienza del 5 maggio 2009, il consigliere Francesco Caringella, e uditi, altresì, gli avvocati Verino, Zambelli, N. Paoletti, Brandi Bisogni per delega di Maione, e Guadagni;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con deliberazione ^{della} giunta 20.11.2003 n. 717 il Comune di Venezia indicava, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente per autovettura", un concorso pubblico per l'assegnazione di n. 12 licenze per il taxi da piazza limitate all'area centrale di Venezia-Mestre.

Scaduto il termine di partecipazione, la commissione esaminatrice - presa visione delle domande pervenute e dei "titoli valutabili e di preferenza" posseduti dai singoli candidati, doverosamente indicati nelle domande stesse (cfr. il bando, pag. 3), e convocati i concorrenti per l'espletamento del colloquio (la comunicazione al ricorrente reca la data del 25.11.2004) - procedeva, nelle sedute del 16 e del 20 dicembre 2004, alla definizione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi ai titoli valutabili stabilendo, in particolare, che "deve essere premiata l'anzianità di servizio rispetto all'anzianità di esercizio" e distribuendo, conseguentemente, i 17 punti previsti per l'anzianità di servizio attribuendo il punteggio più alto (3 punti) all'anno di servizio immediatamente precedente a quello di pubblicazione del bando e punteggi progressivamente decrescenti per gli altri anni fino al 1986.

Espletata l'intera procedura concorsuale, la commissione giudicatrice approvava, nella seduta del 7.12.2005, la graduatoria definitiva. La Giunta comunale, con deliberazione 23.1.2006 n. 60, approvava la graduatoria e dichiarava vincitori i primi dodici classificati.

Con la sentenza appellata i primi giudici hanno accolto il ricorso proposto avverso gli atti della procedura concorsuale dal concorrente Luciano Montefusco, classificatosi all'87° posto all'esito del concorso l'odierno ricorrente.

Appellano il Comune di Venezia ed i vincitori del concorso.

Resiste il ricorrente originario.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All'udienza del 5 maggio 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'identità della sentenza appellata impone la riunione dei ricorsi.

2.1. Vanno esaminati per primi i motivi di gravame con i quali le parti appellanti ripropongono le eccezioni pregiudiziali e preliminari già disattese dal giudice di prime cure.

Detti motivi non meritano accoglimento alla stregua dei rilievi che seguono:

a) è infondata l'eccezione con la quale si contesta la mancata presentazione di istanza di fissazione di udienza a seguito dell'integrazione del contraddittorio disposta dal tribunale in quanto nel caso di specie l'udienza di trattazione del ricorso era stata fissata dallo stesso Tribunale per il giorno 17 maggio 2007, ai sensi dell'art. 44, III comma del regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054, come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 21 luglio 2000 n. 205, dando luogo ad una fase processuale governata dall'impulso d'ufficio;

b) è infondata l'eccezione di tardività del ricorso proposto avverso il bando in quanto le clausole della bando oggetto di

contestazione, relative ai "criteri di attribuzione dei punteggi", non implicavano l'esito ineluttabilmente negativo della procedura competitiva, prodottosi esclusivamente con la pubblicazione della graduatoria definitiva;

c) è infondato il motivo volto a denunciare la carenza di interesse a dedurre le censure relative al bando in ragione della collocazione deteriore del ricorrente in graduatoria, in quanto i motivi dedotti sono volti ad ottenere la ripetizione integrale della procedura per effetto dei radicali vizi genetici della procedura e non sono quindi incisi dalla prova di resistenza valorizzata dalle parti appellanti;

d) è altresì infondato il motivo con cui si contesta la rimessione in termini concessa dal giudice di prime cure con l'ordinanza n. 805 del 21 marzo 2007 in quanto, a fronte della corretta integrazione del contraddittorio disposta a beneficio di diverse decine di soggetti, risulta scusabile l'errata (non omessa) notificazione del gravame nei confronti di un solo controinteressato a seguito del sopravvenuto cambio di residenza;

e) risulta infine infondata la censura tesa a dedurre la mancata notifica del ricorso alla Provincia, posto che le censure accolte hanno riguardato esclusivamente atti del Comune di Venezia.

2.2. Si può ora passare all'esame delle censure che riguardano il merito della vicenda in esame.

2.2.1. E' infondata in primo luogo la censura con la quale si contesta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha considerato illegittimo il bando di concorso per aver omissso di indicare, in violazione dell'art. 13, lett. i) del Regolamento comunale per la disciplina dei servizi pubblici non di linea, i criteri di attribuzione dei punteggi ai singoli titoli valutabili.

L'art. 13 del richiamato regolamento comunale stabilisce che il bando di concorso deve indicare il numero delle licenze da rilasciare, i requisiti di ammissione, il termine e le modalità di presentazione della domanda e i documenti da produrre, i titoli valutabili, le materie d'esame, le modalità di utilizzazione e la durata di validità della graduatoria, la votazione minima per il conseguimento dell'idoneità ed i criteri di attribuzione dei punteggi.

La prescrizione regolamentare, con formulazione inequivoca, rimette quindi al bando la fissazione dei "criteri di attribuzione dei punteggi", ossia un'attività di specificazione, per i titoli e le prove d'esame, della ripartizione dei punteggi fissata dall'art. 16, comma 2, del bando (ossia il 25% per i titoli, il 70% per le prove d'esame ed il 5% per l'eventuale conoscenza della lingua straniera).

Il bando non ha invece proceduto alla ripartizione dei punteggi, limitandosi alla mera reiterazione delle percentuali fissate dal regolamento per titoli e prove d'esame.

Detta lacuna è stata invece colmata, con un'integrazione contrastante con la disciplina regolamentare, dalla Commissione giudicatrice che, nelle sedute del 16 e 20 dicembre 2004, ha stabilito che "deve essere premiata l'anzianità di servizio rispetto all'anzianità di esercizio", e che ha, conseguentemente, distribuito i diciassette punti previsti per l'anzianità così gratificata privilegiando (con tre punti) il servizio prestato nel 2004, attribuendo al servizio svolto negli anni precedenti punteggi progressivamente decrescenti.

E' quindi corretto il rimprovero mosso dal tribunale alla procedura in ragione della riscontrata violazione delle regole fissate dall'art. 13 del regolamento, che demandava al bando la specificazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, escludendo in radice la competenza della commissione.

2.2.2. E' corretta anche l'ulteriore affermazione svolta dal Tribunale in ordine all'irritualità della fissazione dei criteri in un torno di tempo successivo alla potenziale conoscenza dei nominativi dei partecipanti al concorso e dei titoli in loro possesso.

E' pacifico in atti che la commissione giudicatrice ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti dopo aver aperto le buste contenenti le domande di partecipazione, recanti l'indicazione dei nominativi e dei titoli in loro possesso. La circostanza che i titoli siano stati valutati in un

momento successivo non toglie che, in ossequio a consolidati principi giurisprudenziali, (che) la semplice apertura delle buste abbia dato luogo alla conoscenza potenziale del contenuto e, quindi, all'oggettiva ed astratta possibilità di influenzare la fissazione dei criteri.

Detto rischio di potenziale distorsione è sufficiente a connotare negativamente la legittimità della procedura senza che si renda all'uopo, necessaria una invero diabolica prova della contaminazione scaturita dalla conoscenza concreta dei titoli dei singoli concorrenti.

3.- Per le considerazioni che precedono i ricorsi sono infondati.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura in dispositivo fissata.

Ø PER QUESTI MOTIVI

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, riunisce gli appelli e li respinge.

Condanna il Comune di Venezia e le parti private appellanti al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese relative al giudizio d'appello, che liquida nella misura complessiva di 8.000 (ottomila) euro da porre nella misura di 4.000 (quattro mila) a carico del Comune e nella restante parte, con il vincolo della solidarietà, a carico delle altre parti appellanti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 maggio 2009, con l'intervento dei signori:

Raffaele CARBONI	PRESIDENTE
G. Paolo CIRILLO	CONSIGLIERE
Filoreto D'AGOSTINO	CONSIGLIERE
Marzio BRANCA	CONSIGLIERE
Francesco CARINGELLA ..estensore	CONSIGLIERE

ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 19 OTT, 2009

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Quinta)

Addi... 9 OTT, 2009copia conforme alla presente è stata trasmessa

a... Comin di Venezia - Rapien Veneto - Tan Veneto

a norma dell'art.87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642



Il Direttore della Segreteria